

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**7 aprile 2000****nella causa T-326/99 R, Nancy Fern Olivieri contro Commissione delle Comunità europee****(Procedimento sommario — Autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale — Ricevibilità — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi)**

(2000/C 285/17)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento T-326/99 R, Nancy Fern Olivieri, residente a Toronto (Canada), con gli avv.ti P. Sands e J. Marks, barristers, e R. Stein, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Nathan & Noesen, 18, rue des Glacis, contro Commissione delle Comunità Europee (agenti: signori R. Wainwright e H. Støvlbæk), sostenuta da Apotex Europe Ltd, con sede a Leeds (Regno Unito), con gli avv.ti P. Bogaert e M. Le Berre, del foro di Bruxelles, S. Fries, avvocato nel Baden-Württemberg, e M. G. Castle, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale dell'avv. Lutgen, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione della decisione della Commissione 25 agosto 1999 che autorizza l'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferriprox» (GU C 270, pag. 2), il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha emesso, il 7 aprile 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**17 maggio 2000****nella causa T-28/00, Luis Borrego Alias contro Comitato delle regioni dell'Unione europea⁽¹⁾****(Dipendenti — Termini di ricorso — Irricevibilità manifesta)**

(2000/C 285/18)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-28/00, Luis Borrego Alias, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti J.N. Louis, G.F. Parmentier e V. Peere, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Société de gestion fiduciaire, 2-4, rue Beck, contro

Comitato delle regioni dell'Unione europea, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso CdR B/01/98 di non ammettere il ricorrente alle prove del detto concorso, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N. Forwood, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 122 del 29 aprile 2000.**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****18 aprile 2000****nelle cause riunite T-83/00 R I, T-83/00 R II, T-84/00 R e T-85/00 R, Hänseler GmbH e a. contro Commissione delle Comunità europee****(Procedimento sommario — Revoca dell'autorizzazione d'immissione sul mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «norpseudoefedrina» — Direttiva 75/319/CEE — Sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia dell'ordinanza a conclusione del procedimento sommario)**

(2000/C 285/19)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite T-83/00 R I, T-83/00 R II, T-84/00 R e T-85/00 R, Hänseler GmbH, con sede in Costanza (Germania), ricorrente nella causa T-83/00 R I, Schuck GmbH, con sede in Schwaig (Germania), ricorrente nella causa T-83/00 R II, Laboratorio Roussel, Ltda, con sede in Mem Martins (Portogallo), ricorrente nelle cause T-84/00 R e T-85/00 R, Laboratoires Roussel Diamant SARL, con sede in Puteaux (Francia), ricorrente nella causa T-84/00 R, Roussel Iberica SA, con sede in Barcellona (Spagna), ricorrente nella causa T-85/00 R, rappresentate dall'avv. B. Sträter, del foro di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn & Schmidt, 7, Val St Croix, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. Støvlbæk e B. Wägenbauer), avente ad oggetto la domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000 riguardante la revoca dell'autorizzazione d'immissione sul mercato dei medicinali per uso umano contenenti le sostanze «Clobenzorex», «Fenbutrazat», «Fenproporex», «Mazindol», «Mefenforex», «Nordpseudoefedrina», «Femetrasina» e «Propilesedrina» [C (2000) 608], il presidente del Tribunale ha emesso in data 18 aprile 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *È sospesa l'esecuzione, sino alla pronuncia delle ordinanze a conclusione del procedimento sommario, della decisione della Commissione 9 marzo 2000 riguardante la revoca dell'autorizzazione d'immissione sul mercato dei medicinali ad uso umano contenenti le sostanze «Clobenzorex», «Fenbutrazat», «Fenproporex», «Mazindol», «Mefenforex», «Nordpseudoefedrina», «Femetrasina» e «Propileseadrina» [C (2000) 608].*

2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso del signor Robert Schochaert contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 16 maggio 2000

(Causa T-131/00)

(2000/C 285/20)

(Lingua processuale: il francese)

Il 16 maggio 2000 il signor Robert Schochaert, residente in Bruxelles, con l'avv. Jean A. Martin, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con cui l'A.P.N. nega la sua promozione al grado B1 e dichiarare che egli dev'essere promosso a tale grado, con effetto retroattivo all'esercizio di promozione 1999, entro un mese dall'emananda sentenza, con una penalità di 5 000 BEF per ogni giorno di ritardo.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente assume, in primo luogo, che il diniego di inserirlo nell'elenco dei dipendenti proposti per la promozione nel grado B1 si basa su un fatto inesatto, e cioè, che il posto ch'egli occupa dal 1998 non comporti l'esercizio di responsabilità che giustificano una promozione rispetto agli altri candidati alla stessa. Egli sostiene, in proposito, che il posto da lui occupato dal 1998 e particolarmente al momento della decisione di diniego corrisponde, in fatto e in diritto, alla funzione costitutiva del grado B1.

Egli sostiene, in secondo luogo, che il fatto che gli sia stata negata la promozione al grado B1 per sedici anni consecutivi, mentre il suo livello è qualificato, nei rapporti informativi, «particolarmente elevato» o «eccezionalmente elevato», si spiega solo con l'esistenza di una radicale inimicizia nei suoi confronti ad un certo livello della sua gerarchia.

Ricorso della società Biret International contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 28 giugno 2000

(Causa T-174/00)

(2000/C 285/21)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 giugno 2000 la società Biret International, con sede in Parigi, con l'avv. Stéphane Rodrigues, del foro di Parigi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare la Comunità europea responsabile della messa in liquidazione giudiziaria della società «Biret International»;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a risarcire alla «Biret International» i danni per un importo di FRF 87 006 000;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese del ricorso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società di diritto francese attualmente in liquidazione e il cui scopo sociale è il commercio di diversi prodotti agro-alimentari, in particolare di carni, chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa del divieto di importazione nella Comunità di carne bovina, segnatamente di origine americana. Uno dei soci di tale società, che detiene circa il 34 % del capitale, è la «Cargill USA».

Tale embargo sarebbe stato deciso e messo in atto in base alle direttive del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali⁽¹⁾, e 12 settembre 1972, 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽²⁾. Queste due direttive sono state sostituite dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 1996, 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE⁽³⁾.

La ricorrente asserisce in proposito che siccome le norme, comunitarie e nazionali, non sono state modificate nel senso dell'abolizione dei divieti o dell'istituzione di un regime più elastico, il giro di affari che essa aveva previsto non si è potuto realizzare.